

**REGOLAMENTO IVASS N. 29 DEL 06/09/2016 RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 51-BIS, 51-TER, 51-QUATER DEL TITOLO IV, CAPI I E II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

**Relazione**

Il Presente Regolamento è emanato in attuazione del Titolo IV, Capi I e II del Codice, che danno attuazione all'art. 4 della direttiva *Solvency II*, il quale prevede che le imprese che rispondono a ridotti requisiti dimensionali e di complessità (definite "piccolissime imprese" dal considerando n. 5 della direttiva) siano escluse dall'applicazione del *framework Solvency II*.

L'art. 4 della direttiva prevede l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni della direttiva dell'impresa che per tre esercizi consecutivi non superi e che nei cinque anni successivi non dovrebbe superare, congiuntamente, tutti i seguenti requisiti:

- incasso annuo di premi lordi non superiore a € 5.000.000;
- totale delle riserve tecniche dell'impresa, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non superiore a € 25.000.000;
- se l'impresa fa parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non supera € 25.000.000;
- nelle attività dell'impresa non rientrano attività assicurative o riassicurative volte a coprire rischi di responsabilità, credito e cauzione, a meno che non costituiscano rischi accessori;
- tra le attività dell'impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori a € 0,5 milioni del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o € 2,5 milioni delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10% del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o al 10% delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.

Non esistono norme di dettaglio né nel Regolamento UE 2015/35 (Atti delegati), né nelle linee guida EIOPA per l'attuazione dell'art. 4.

Il Codice, come modificato dal decreto legislativo di recepimento della direttiva, ha definito tali imprese come "locali", dal momento che, se ricadono nel regime speciale, non possono avvalersi del passaporto europeo. Si ricorda, anche, che dette imprese non possono esercitare la sola riassicurazione.

A tali imprese escluse dal regime *Solvency II*, a meno che non abbiano fatto esplicita richiesta per esservi ricomprese, ogni Stato può applicare la disciplina che ritiene più opportuna.

L'art. 51-*quater* (commi 1 e 3) del Codice demanda ad un Regolamento dell'IVASS l'individuazione delle condizioni di accesso, di esercizio e delle altre disposizioni applicabili a dette imprese, nonché la procedura di accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 51-ter CAP.

Le imprese locali verranno iscritte in una Sezione particolare dell'Albo delle imprese di assicurazione e, come detto sopra, non potranno esercitare in altri Stati UE in stabilimento o in libera prestazione di servizi. Il regime particolare, tuttavia, cesserà di applicarsi qualora l'impresa richieda di essere ricompresa nel regime di *Solvency II*, o nel caso in cui sia prevedibile che l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche superi entro i cinque anni successivi gli importi che ne avevano determinato l'esclusione.

Il trattamento riservato a tali imprese nel Regolamento consiste nell'applicazione del regime *Solvency I* con taluni correttivi in alcune aree. A tal fine, nel Regolamento sono confluite - come in una sorta di Testo Unico - con gli opportuni adattamenti, le disposizioni codicistiche e regolamentari abrogate da *Solvency II*.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni del Regolamento, che si compone di 6 PARTI, suddivise in TITOLI, CAPI, SEZIONI e SOTTOSEZIONI, per un totale di 289 articoli.

## **PARTE I - Disposizioni di carattere generale**

Si compone di **5** articoli: fonti normative (**art. 1**), definizioni (**art. 2**), nozione di impresa di assicurazione locale (**art. 3**), ambito di applicazione del Regolamento (**art.4**), imprese escluse dal Regolamento (**art.5**).

## **PARTE II - Accertamento dei requisiti e accesso all'esercizio dell'attività assicurativa**

Si compone di due Titoli che includono 19 articoli.

Il **Titolo I** riguarda l'accertamento dei requisiti in capo alle imprese locali già esistenti, le quali sono comunque tenute ad inoltrare all'IVASS una specifica richiesta avente ad oggetto la volontà di esser qualificate come tali, limitando l'operatività in ambito locale e beneficiando così del regime speciale, mentre il **Titolo II** concerne l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di eventuali nuove imprese locali.

Con riguardo alla disciplina di accesso, sono confluite nell'ambito del nuovo Regolamento le disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio mutuate, con adattamenti, dalle norme dettate dal vigente Regolamento ISVAP n. 10/2008. Si è tenuto conto, infatti, che dette imprese non possono esercitare i rami assicurativi di responsabilità, credito e cauzione (rami 10, 11, 12, 13, 14, 15 dell'art. 2 del CAP). In particolare, il **Capo I** disciplina la procedura di autorizzazione ed è suddiviso in tre **Sezioni**, la prima avente ad oggetto l'istanza di autorizzazione, la seconda specifica per l'esercizio dei rami tutela legale ed assistenza, la terza concernente la fase conclusiva dell'istruttoria. Il **Capo II** disciplina l'estensione dell'autorizzazione, mentre il **Capo III** è dedicato all'albo delle imprese di assicurazione locali.

In sede di accesso (cfr. art. 7) le imprese di assicurazione locali dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità in capo agli esponenti aziendali. Si è ritenuto di limitare il possesso di detti requisiti ai soli esponenti aziendali, operando un richiamo ai requisiti contenuti nel vigente Decreto MISE n. 220 del 2011, nonché al Decreto del Ministero della Giustizia 162/2000 per i componenti del collegio sindacale delle società locali quotate. Il possesso della sussistenza dei requisiti dovrà

essere dimostrato anche successivamente in sede di rinnovo delle cariche o di sostituzione dei componenti degli organi sociali, nonché ogni qual volta si verifichi un mutamento nei requisiti dei soggetti che ricoprono dette cariche.

Si segnala, inoltre, che la relazione tecnica da allegare al programma di attività dovrà essere predisposta dalla funzione di gestione dei rischi (cfr. art. 11).

### **PARTE III - Esercizio dell'attività assicurativa**

Relativamente alla disciplina in materia di esercizio dell'attività assicurativa, il nuovo Regolamento recepisce le disposizioni in materia di sistema di governo societario, in tema di riserve tecniche, di attivi a copertura delle riserve tecniche, di requisiti patrimoniali (margine di solvibilità e quota di garanzia) presenti nel vecchio CAP, e le relative disposizioni contenute nei regolamenti ISVAP di attuazione. Si compone di quattro Titoli.

In particolare, il **Titolo I - Sistema di governo societario** - riprende, in gran parte, le disposizioni sul sistema di governo societario a oggi vigenti contenute nel Regolamento ISVAP n. 20/2008. E' suddiviso in tre Capi. Il **Capo I** è relativo all'organizzazione dell'impresa e si compone di 5 Sezioni. La prima concerne i principi generali e definisce gli obiettivi dei controlli interni. La seconda Sezione disciplina il ruolo degli organi sociali. La terza Sezione concerne le componenti del sistema dei controlli interni ed è a sua volta suddivisa in due sottosezioni, la prima relativa alla cultura del controllo e allo scambio di informazioni e la seconda sulla revisione interna. La quarta e la quinta Sezione disciplinano rispettivamente la funzione di gestione dei rischi e la funzione di conformità. In particolare, per le imprese di assicurazione locali è stato richiesto il possesso delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità. Non è stato introdotto l'obbligo di costituzione della funzione attuariale non prevista dal citato Regolamento. Il **Capo II** concerne gli obblighi di comunicazione all'IVASS, mentre il **Capo III** è dedicato all'esternalizzazione ed è diviso in due Sezioni, la prima concernente le condizioni per l'esternalizzazione di attività e la seconda riguardante gli obblighi di comunicazione specifici in caso di *outsourcing*. Si segnala, in particolare, che l'articolo 47 richiede la comunicazione preventiva all'IVASS, che deve valutare la presenza di potenziali o reali situazioni di conflitto di interessi, nel caso in cui un'impresa intenda cumulare in un unico soggetto più funzioni. In un'ottica di semplificazione, il Regolamento non recepisce talune disposizioni sulla *governance* di gruppo previste dal Regolamento 20/2008.

Il **Titolo II - Disposizioni in materia di riserve tecniche** - recepisce, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni del CAP sulle riserve tecniche del regime *Solvency I* che sono state abrogate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n.74, nonché quelle contenute nei regolamenti ISVAP n. 21/2008, 32/2009 e 16/2008. E' suddiviso in 8 Capi. Il **Capo I** concerne le disposizioni di carattere generale, che in gran parte riproducono le disposizioni del CAP previgente. Il **Capo II** concerne i principi attuariali e le regole applicative per determinazione delle tariffe nei rami vita. E' suddiviso in quattro Sezioni: la prima disciplina i principi generali e le basi tecniche delle tariffe, la seconda concerne la disciplina sulle tariffe per particolari forme assicurative, ossia in particolare per i piani individuali pensionistici, per i fondi pensione aperti e per i contratti *long term care*; la terza è dedicata al tasso massimo garantibile per i contratti espressi in euro. In proposito si segnala che si è proceduto a una riscrittura della disciplina contenuta nel vecchio articolo 33 CAP, relativo al tasso di interesse garantibile nei contratti relativi al ramo vita; tuttavia, essendo venuto meno il potere dell'IVASS di determinare il valore di tale tasso in seguito

al recepimento di *Solvency II*, è la singola impresa di assicurazione locale a dover procedere alla determinazione di tale tasso, tenendo conto del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.

La quarta Sezione concerne gli adempimenti della funzione di gestione dei rischi sulle tariffe.

Essendo stata abolita la figura dell'attuario incaricato in seguito al recepimento della direttiva *Solvency II*, i compiti che nel regime *Solvency I* erano assegnati alla figura dell'attuario incaricato sono stati attribuiti all'interno delle imprese di assicurazione locali alla funzione di gestione dei rischi (*risk management*). Tra i compiti di competenza del *risk manager* è utile menzionare, in via esemplificativa:

- la predisposizione della relazione tecnica contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali viene redatto il programma di attività dell'impresa;
- la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche, con i correlati obblighi di informativa nei confronti dell'organo amministrativo;
- gli adempimenti connessi alla valutazione delle tariffe;
- il monitoraggio sulle garanzie finanziarie.

Tale scelta è stata effettuata in un'ottica di contenimento dei costi per imprese che saranno di dimensioni particolarmente ridotte e che opereranno, appunto, in un'area territoriale circoscritta.

Per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono le funzioni di gestione dei rischi all'interno di un'impresa di assicurazione locale, avuto riguardo alle funzioni ad essi affidate dal Regolamento in oggetto, è stato stressato che l'organo amministrativo deve valutare la loro ricorrenza.

Il **Capo III** disciplina i principi attuariali e le regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano. Il **Capo IV** contiene la normativa applicabile nel caso in cui la valutazione delle attività rappresentative delle riserve tecniche venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione. In particolare, il Capo è articolato in tre Sezioni, la prima concernente le disposizioni generali, la seconda relativa alle riserve aggiuntive per il rischio finanziario, suddivisa a sua volta in tre sottosezioni, e la terza riguardante le riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario. Anche tale sezione è divisa in due sottosezioni. Il **Capo V** disciplina le riserve tecniche dei contratti *unit* e *index linked* e dei contratti di ramo VI. Tale Capo è suddiviso in 5 Sezioni, disciplinanti, rispettivamente, i principi di calcolo e la riserva aggiuntiva, gli indici ammissibili e le modalità di indicizzazione, la sicurezza e la negoziabilità degli attivi a copertura delle riserve tecniche, il rischio demografico, le disposizioni particolari per i contratti *unit linked* collegati a OICR con prestazioni indicizzate. Il **Capo VI** concerne gli adempimenti della funzione di gestione dei rischi sulle riserve tecniche. Il **Capo VII** riguarda gli obblighi di informativa ed è articolato in tre Sezioni. Il **Capo VIII**, articolato in più Sezioni e Sottosezioni, è relativo alle riserve tecniche dei rami danni. Delle disposizioni contenute nei regolamenti vigenti sono state mantenute solo quelle relative ai rami che possono essere esercitati dalle imprese di assicurazione locali.

**Il Titolo III - Investimenti a copertura delle riserve tecniche** - detta disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche, mutuandole dal Regolamento ISVAP n. 36/2011. E' articolato in tre Capi. Il **Capo I** contiene le disposizioni in materia di politica degli investimenti, il **Capo II** detta disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati e di operazioni su titoli assegnati al comparto durevole, il **Capo III** detta le disposizioni di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche. Al riguardo, si è ritenuto di mantenere le tipologie e i limiti di impiego degli investimenti ammissibili, eccezion fatta per

talune categorie di investimento ritenute più rischiose, quali operazioni di finanziamento diretto e investimenti alternativi, le quali sono state espunte per ragioni di carattere prudenziale.

**Il Titolo IV - Margine di solvibilità** - riprende - sempre con adattamenti - le disposizioni del CAP, ora abrogate, sulla costituzione e sulla determinazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia, nonché le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 19/2008.

Più in dettaglio, il Titolo si compone di 6 capi. Il **Capo I**, recante disposizioni di carattere generale, contiene le disposizioni di derivazione codicistica relative al regime *Solvency I*, ora abrogate. Si segnala, in particolare, la disposizione dell'articolo 212, comma 5, richiamata anche dagli artt. 215 e 221, che prevede il potere dell'IVASS di adeguare all'inflazione la quota di garanzia, ma solo nell'ipotesi in cui si verifichi un significativo incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo e comunque superiore al cinque per cento.

Il **Capo II** riguarda il calcolo del margine di solvibilità richiesto, ed è articolato in due sezioni, uno per i rami danni e l'altro per i rami vita. Il **Capo III** contiene le disposizioni per la determinazione degli elementi da includere nel margine di solvibilità disponibile.

I Capi **IV, V, VI** sono dedicati rispettivamente al risanamento finanziario dell'impresa, alla modulistica e al rilascio di fidejussioni e garanzie (al di fuori dal ramo cauzioni che è un ramo di cui è vietato l'esercizio).

## **PARTE IV - Assetti proprietari e vigilanza sul gruppo**

La Parte IV si compone di due Titoli.

**Il Titolo I - Disposizioni concernenti il trattamento delle partecipazioni assunte nelle imprese di assicurazione locali e dalle imprese di assicurazione locali** - si compone di tre articoli. Il primo (art. 240) richiama l'applicazione dei Capi I e II del Titolo VII del CAP per le partecipazioni assunte nelle imprese di assicurazione locali. Il secondo (art. 241) concerne il trattamento delle partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione locali, mediante il rinvio ad alcune norme del nuovo regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre del 2015 ritenute applicabili alle imprese in oggetto. Il terzo articolo (art. 242) richiama alcune disposizioni del previgente Regolamento ISVAP n. 26 del 2008 ritenute applicabili, semplificando, però, taluni obblighi e in particolare riducendo la frequenza delle comunicazioni.

**Il Titolo II - Vigilanza di gruppo** - si compone di due Capi. Il **Capo I - Disposizioni concernenti la vigilanza sulle operazioni infragruppo** - è composto da quattro sezioni. La prima concerne le disposizioni di carattere generale relative alle tipologie di operazioni infragruppo vigilate e alle controparti, la seconda sezione riguarda alcune operazioni infragruppo particolari. Le disposizioni contenute nel previgente Regolamento ISVAP n. 25 del 2008 vengono trasfuse, con taluni adattamenti. In particolare, non è stata prevista alcuna preventiva approvazione da parte dell'Istituto sulle operazioni infragruppo. Le comunicazioni previste per alcune operazioni sono tempestive e vengono fatte subito dopo il compimento dell'operazione, con la possibilità per l'IVASS di intervenire laddove l'operazione risulti contraria alla sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa; altre operazioni, invece, sono soggette soltanto all'obbligo di comunicazione annuale. Anche in tal caso l'IVASS può intervenire.

Una volta revisionato il Regolamento 25, sarà valutata l'opportunità di emendare le

previsioni sopracitate.

Il **Capo II - Disciplina applicabile per la vigilanza di gruppo** - contiene un solo articolo (art. 259), con il quale si rinvia a una specifica disciplina che l'IVASS emanerà in materia di vigilanza sul gruppo, vagliando caso per caso in presenza di una concreta situazione di gruppo.

## **PARTE V - Disposizioni in tema di redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione locali**

Nella presente Parte, che si compone di tre Titoli, vengono trasfuse le norme del Regolamento ISVAP n. 22 del 2008. Si segnala che, al fine di facilitare le imprese, è stata mantenuta la stessa numerazione degli allegati contenuta in detto regolamento.

Il **Titolo I - Bilancio di esercizio, relazione semestrale e piano dei conti** - contiene tre Capi dedicati rispettivamente al Bilancio di esercizio (**Capo I**), alla Relazione semestrale (**Capo II**) e alla Strutturazione del sistema contabile (**Capo III**).

Il **Titolo II - Disposizioni attuative del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173** - contiene tre Capi dedicati, rispettivamente, al valore di mercato dei terreni e dei fabbricati (**Capo I**), al trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo (**Capo II**), all'assegnazione di quote dell'utile degli investimenti (**Capo III**).

Il **Titolo III - Revisione contabile** - contiene disposizioni che vanno raccordate con la disciplina nazionale concernente la revisione legale dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE<sup>1</sup>.

## **PARTE VI – Misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione**

La Parte VI disciplina la fase di eventuale crisi delle imprese di assicurazione locali; viene fatto rinvio alle disposizioni del Titolo XVI del CAP, la cui attuazione tiene conto dei necessari adattamenti dovuti al fatto che le imprese di assicurazione locale operano solo nel territorio nazionale.

## **PARTE VII – Disposizioni finali**

Comprende quattro articoli concernenti, rispettivamente, l'accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 51-ter del CAP (art. 286), la disciplina relativa alla tenuta dei registri assicurativi di cui all'articolo 101 del Codice, rispetto alla quale si è ritenuto di operare un rinvio alle norme del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, in quanto compatibili (art. 287), il riferimento alla pubblicazione del presente regolamento (art. 288) e alla data della sua entrata in vigore (art. 289).

---

<sup>1</sup> La direttiva è stata modificata dalla direttiva 2014/56/UE che sarà a breve recepita nell'ordinamento nazionale.